



TRIBUNALE DI PORDENONE  
Il Presidente del Tribunale

**Oggetto:** Portale delle Vendite Pubbliche.

Come noto, con i decreti legge 83/2015, convertito con legge 132/2015, e 59/2016, convertito con legge 119/2016, sono state introdotte importanti novità in materia di vendite giudiziarie.

In particolare, in questa sede interessa richiamare le seguenti disposizioni, come modificate dai decreti testé citati:

- Art. 107, legge fallimentare: *“Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.”* In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva. II. Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
- Art. 490, comma I, c.p.c.: *“Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”;*
- Art. 161 quater disp att. c.p.c.: *“I. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite*

*pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità. 3. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. 4. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”;*

Ai sensi dell'art. 14, comma VI, d.l. 83/2015, le disposizioni in materia di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.), acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche inerenti il suo funzionamento.

In data 20.1.2018 le specifiche tecniche relative al portale delle vendite pubbliche sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Si rende quindi necessario impartire istruzioni in merito alle rilevanti novità di cui sopra, invitando i curatori a rispettarle scrupolosamente ed a segnalare eventuali criticità che la concreta applicazione delle stesse dovesse far emergere.

#### **Applicabilità alle procedure concorsuali dell'obbligo della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche**

Come visto, l'art. 107, comma I, reca un espresso richiamo alla pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c., mentre l'art. 107, comma II, consente l'applicazione della disciplina delle procedure esecutive in generale, quindi anche nella parte relativa alle forme di pubblicità obbligatorie.

Deve concludersi che la pubblicità mediante pubblicazione sul P.V.P diverrà obbligatoria per le procedure concorsuali nella stessa misura in cui lo sarà per le procedure esecutive, sia che il programma di liquidazione preveda la vendita secondo le procedure del codice di rito, sia che, invece, preveda procedure competitive deformalizzate.

I curatori, pertanto, provvederanno ad effettuare la pubblicità presso il P.V.P., senza bisogno di alcun adeguamento del programma di liquidazione, essendo l'obbligatorietà della pubblicità in parola effetto automatico discendente dalla legge.

Si precisa che tale pubblicità non sostituisce le precedenti forme di pubblicità previste nelle circolari del Tribunale vigenti .

#### **Data di efficacia delle disposizioni in materia di Portale delle Vendite Pubbliche**

Non sussistono criticità in relazione alla decorrenza dell'obbligatorietà della pubblicità sul P.V.P.: a far data dal 19.2.2018 sarà obbligatoria la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, sostitutiva della pubblicazione sull'albo del tribunale.

#### **Procedure a cui si applica la disciplina in materia di P.V.P.**

in assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola del cd. “tempus regit actum”, pertanto, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall’epoca in cui è stata delegata l’attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori;

### **Portale Vendite Pubbliche**

A sensi dell’art. 161 quater, comma I, c.p.c. *“La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire”*.

Al riguardo, le specifiche tecniche prevedono (pag. 13) che *“L’unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell’ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge. Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell’avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell’esito e degli eventi significativi dell’avviso di vendita”*.

Pertanto, si richiama il già citato disposto dell’art. 18 bis, D.P.R. 115 del 2002 a tenore del quale *“Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto”*.

L’inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche, reperibili presso il sito del Ministero della Giustizia.

Al riguardo, in particolare, si richiama quanto previsto a pag. 21 delle stesse: *“Il soggetto legittimato alla pubblicazione assevera che la documentazione allegata è idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare conforme ai sensi dell’art. 154, comma I, lett. C) del Codice, come da Prescrizione del Garante della privacy - 07 febbraio 2008 [G.U. n.47 del 25/02/2008]. Il soggetto legittimato alla pubblicazione si assume pertanto qualsiasi responsabilità derivante da omissi o insufficienti*


*accorgimenti atti a preservare l'identità e la privacy dei soggetti coinvolti e di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all'interno della procedura. Ricade unicamente sul soggetto legittimato alla pubblicazione la responsabilità di non allegare immagini di soggetti minori o immagini vietate".*

**Si sottolinea che quanto disposto potrà essere oggetto di rivisitazione , tramite nuova circolare del Tribunale , nel momento in cui entreranno in vigore le norme sulle vendite telematiche.**

**Si inserisca la presente circolare nel sito internet del Tribunale a cura della dirigenza amministrativa .**

Pordenone, 23 febbraio 2018.

**Il Presidente del Tribunale**  
dott. Lanfranco Maria Tenaglia



**I Giudici delegati**

dr.ssa Lucia Dall' Armellina  
*Lucia Dall' Armellina*

dr.ssa Roberta Bolzoni

